



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 19/12/2025

OGGETTO:

CONFERMA NELLA MISURA ATTUALE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BONJOUR Luca	Sì		
GALLICCHIO Gabriele	Sì		
MONDON Valerio	Sì		
GARNIER Lilia	Sì		
GIORDAN Emily	Sì		
MEYNET Emanuel	No		
DAVIT Marie	Sì		
Totale Presenti:			6
Totale Assenti:			1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **PORCINO dott. Giovanni Andrea**.

BONJOUR LUCA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco il quale riferisce quanto segue:

VISTA la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, ha disposto (commi da 738 a 783 dell'art.1) l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili procedendo ad una revisione dell'Imposta municipale propria, ed attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali.

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, che conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, che identifica il presupposto dell'imposta nel possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 756 della legge 27.12.2019, n.160 che dispone: “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
- il comma 757 della legge 27.12.2019, n.160 che dispone: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;
- la Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: “...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito

all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante....Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;
- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 che dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

RICHIAMATA la propria deliberazione:

- n. 8 in data 20 maggio 2020 con la quale si è approvato, in conformità ed attuazione delle norme fin qui richiamate, il nuovo “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”;

CONSIDERATO che lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 27 novembre 2025, per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, conferma l'applicazione delle aliquote IMU.

RITENUTO pertanto doversi confermare, per l'anno 2026, le aliquote e detrazioni di imposta già vigenti per l'anno 2025 e come di seguito riportate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA “NUOVA IMU” 2026
Abitazioni principali (categorie A/2-A/3- A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esenti
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	Esente
Abitazione principale (categorie A1 - A8 – A9) e relative pertinenze (una per categoria catastale C2-C6-C7)	6,00 ‰ (1)
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (abbattimento del 50% della base imponibile)	8,6‰ (1)
Fabbricati rurali strumentali (compresi D10)	1 ‰
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla	Esenti

loro ubicazione;	
Aree Fabbricabili	8,6‰
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	8,6‰

(1) - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla presente proposta di deliberazione, in relazione alla quale è stato acquisito il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e ritenutala meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2026, le aliquote e detrazioni di imposta già vigenti per l'anno 2025 e come di seguito riportate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA "NUOVA IMU" 2026
Abitazioni principali (categorie A/2-A/3- A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esenti
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	Esente
Abitazione principale (categorie A1 - A8 – A9) e relative pertinenze (una per categoria catastale C2-C6-C7)	6,00 ‰ (1)
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune	8,6‰ (1)

un altro immobile adibito a propria abitazione principale (abbattimento del 50% della base imponibile)	
Fabbricati rurali strumentali (compresi D10)	1 ‰
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;	Esenti
Aree Fabbricabili	8,6‰
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	8,6‰

(1) - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. DI demandare al Responsabile Finanziario di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4. Del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Firmato digitalmente
BONJOUR Luca

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
PORCINO dott. Giovanni Andrea